

PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI SUI QUOTIDIANI: ABROGATA O MODIFICATA?

l'art. 34, comma 35 del decreto recita:

35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Si segnala che l'art. 32 ter della L 69/2009 così recita:

Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. [...]

omissis

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. [...]

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. [...]

7. E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico

presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Da più parti, soprattutto sui quotidiani (!?!) si legge che l'art. 1, comma 31 della L. n. 190/2012, avrebbe **implicitamente abrogato** il citato art. 32 della L. 69/2009. Tale comma, così recita:

"31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163".

A dire il vero la disposizione sembra avere carattere del tutto pleonastico, nel senso che la disposizione in esame, nel confermare la disciplina che il Codice dei contratti prevedeva al momento dell'entrata in vigore della L. 190/2012, non può che riferirsi alla completa disciplina vigente, data dal combinato disposto dell'art. 77 del codice e dell'art. 32 della L. 69/2009.

E' bene ricordare, infatti, che secondo l'ordinamento vigente, per poter parlare di abrogazione implicita, occorre che la nuova disposizione, nel disciplinare l'intera materia già regolamentata, le conferisca una nuova sistematicità logico-giuridica.... esito che non sembra essersi verificato caso di specie.

POSSIBILE LETTURA SISTEMATICA DELLE DUE NORME: a far data dal 1.01.2013 non sussiste più l'obbligo di pubblicazione degli estratti dei bandi sui quotidiani ma, laddove, a titolo discrezionale e con finalità integrative, le stazioni appaltanti intendessero procedere a tali pubblicazioni, i relativi costi sarebbero a carico dell'aggiudicatario.

Tale lettura sarebbe del tutto compatibile con l'art. 255 del codice che, prevede che " Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute". Il richiamo espresso Codice è contenuto all'art. 32 citato.